



I permessi per assistere i disabili nel pubblico impiego, stato e parastato: problemi ancora aperti

a cura di Adelmo Mattioli e Villiam Zanoni

La Direzione nazionale INPS con la circolare n. 90 del 23 maggio 2007 dopo avere attentamente analizzato i più recenti orientamenti giurisprudenziali, ha diffuso ai lavoratori del settore privato e alle aziende le seguenti indicazioni, vincolanti **per usufruire dei permessi ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 104/92.**

I nuovi criteri sono di grande portata per la tutela dei soggetti disabili e delle famiglie che devono prestare assistenza.

Ad oggi, però, nel settore pubblico non risultano essere state recepite tali indicazioni, anche se nel passato le circolari INPS, in merito alla legge n. 104/92, sono sempre state prese a stretto riferimento per le valutazioni dei diritti per i lavoratori di detto settore.

A parere di che scrive i principi e le indicazioni di seguito riportate devono essere prese a riferimento anche nel settore pubblico, pertanto occorre richiamare i seguenti principi nella formulazione delle domande che devono essere presentate alle Amministrazioni di competenza.

I più recenti orientamenti INPS:

1. non è più motivo di negazione del diritto ai permessi se nell'ambito del nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l'aiuto necessario;
2. la persona con disabilità in situazione di gravità - ovvero il suo amministratore di sostegno ovvero il suo tutore legale - **può** liberamente effettuare la scelta su chi, all'interno della stessa famiglia, debba prestare l'assistenza prevista dai termini di legge;
3. l'assistenza non deve essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della *sistematicità* e dell'*adeguatezza* rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità;
4. i benefici previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 33 della legge 104/92 si debbano riconoscere altresì

a quei lavoratori che - pur risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità (come, per esempio, nel caso del personale di volo delle linee aeree, del personale viaggiante delle ferrovie o dei marittimi) - offrano allo stesso un'*assistenza sistematica ed adeguata*, stante impregiudicato il potere organizzativo del datore di lavoro, non attenendo la fruizione dei benefici de quo all'esercizio di un diritto potestativo del lavoratore. A tal fine, in sede di richiesta dei benefici ex art. 33 della legge 104/92, sarà prodotto un "**Programma di assistenza**" a firma congiunta del lavoratore richiedente e della persona con disabilità in situazione di gravità che dell'assistenza si giova - ovvero del suo amministratore di sostegno ovvero del suo tutore legale -, sulla cui eventuale valutazione di congruità medico legale si esprimerà il dirigente responsabile del Centro medico legale della sede INPS competente;



assistenza ai disabili

- 5.** il requisito dell'esclusività della stessa non si debba far coincidere con l'assenza di qualsiasi altra forma di assistenza pubblica o privata, essendo compatibile con la fruizione dei benefici in questione il ricorso alle strutture pubbliche, al cosiddetto "non profit" ed a personale badante;
- 6.** per esplicita previsione legislativa, non dia titolo ai permessi il solo caso del ricovero a tempo pieno, per ciò intendendosi il ricovero per le intere ventiquattro ore; con eccezione del ricovero a tempo pieno, finalizzato ad un intervento chirurgico oppure a scopo riabilitativo, **di un bambino di età inferiore ai tre anni con disabilità in situazione di gravità**, per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (parente o affine entro il 3° grado) **nonché, su valutazione del dirigente responsabile del Centro medico legale della Sede INPS, quello della persona con disabilità in situazione di gravità in coma vigile e/o in situazione terminale**, contesti questi assimilabili al piccolo minore;
- 7.** che l'accettazione da parte del portatore di handicap in situazione di gravità dell'assistenza continuativa ed esclusiva offerta dal familiare possa rientrare tra le fattispecie previste dal T.U. n. 445/2000 sulla documentazione amministrativa per la cui prova è ammessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- 8.** deve rimanere impregiudicato il diritto/dovere della Pubblica Amministrazione di verificare sia la veridicità della dichiarazione di cui sopra e di quanto dichiarato dal lavoratore nel modello di domanda sia, in caso di disabilità in situazione di gravità "temporaneamente concesso" dalla Commissione medica ex art. 4 della medesima legge 104/92, il permanere del diritto a fruire i suddetti benefici in capo al lavoratore che ne abbia richiesto l'attribuzione;
- 9.** frazionabilità dei permessi giornalieri ad ore, anche in assenza di specifica norma contrattuale (messaggio INPS n. 16686 del 28/6/2007);
- 10.** compatibilità del congedo straordinario biennale ex art 42, comma 5, D.Lgs 151/2001 fruito da un genitore con il congedo di maternità e con il congedo parentale goduto dall'altro genitore per il medesimo figlio (messaggio INPS n. 22912 del 20/09/2007);
- 11.** articolo 32, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 151/2001: riconoscimento della qualità di "genitore solo" anche in caso di grave infermità dell'altro genitore, al fine di ampliare il diritto al congedo parentale (messaggio INPS n. 22911 del 20/09/2007).

Di seguito riportiamo alcune schede a cura dell'ARAN dove vengono riassunti i requisiti per ottenere i benefici ai sensi della legge 104/92, ma senza i principi precedentemente richiamati, ma necessari per formulare una domanda completa o per agire contro eventuali dinieghi.



TABELLA SINTETICA

Circolari, informative e note operative emesse dall'INPDAP sulla legge 104/92 e congedo biennale retribuito

Tipo documento	data	numero	Argomento trattato
Circolare	14-feb-97	9	Contribuzione figurativa dopo l'approvazione del D.Lgs 564/96
Circolare	29-mag-00	24	Legge 53 del 8/03/2000 - norme portatori handicap
Circolare	10-lug-00	34	Disciplina del diritto ai permessi legge 104 per il personale interno INPDAP
Circolare	10-lug-00	35	Disciplina del diritto al lavoro dei disabili - aspetti contributivi, frazionabilità
Circolare	16-nov-00	14	Applicazione della legge 53/2000
Circolare	27-nov-00	49	Legge 53 del 8/03/2000 - norme portatori handicap - successive disposizioni
Circolare	12-mar-01	11	I permessi e l'indennità di buonuscita, premio di fine servizio, ecc...
Circolare	27-dic-01	75	Maggiorazione contributiva per invalidi e sordomuti Art. 80 Legge 388/2000
Circolare	10-gen-02	2	Congedo straordinario per assistenza portatori di handicap art.42 T.U.
Informativa	16-mag-02	50	Maggiorazione contributiva anche ai superstiti di iscritto - Art. 80 Legge 388/2000
Informativa	25-ott-02	22	Riposi e permessi spettanti ai genitori di disabili grav i- precisazioni - Art. 42 T.U.
Informativa	9-dic-02	33	Permessi per handicap: precisazioni
Informativa	11-mar-03	15	Permessi per handicap per figli minori: precisazioni
Informativa	21-lug-03	30	Art. 42, c. 3, del D.lgs n° 151/2001
Circolare	12-mag-04	31	Congedo biennale retribuito - dopo la legge finanziaria n° 350/2003 Art. 3 c.106
Nota operativa	27-giu-06	10	Congedo biennale retribuito - importo 2006
Nota operativa	7-mar-07	3	Congedo biennale retribuito - importo 2007